



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa [redacted] ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 70680 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2014 e vertente

T R A

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE - POLIECO

elettivamente domiciliato in Roma, [redacted] presso lo studio degli avv.ti Tommaso Marvasi e Irene Badaracco, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

[redacted]
Elettivamente domiciliata in Roma, [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. [redacted] in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: consorzio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.2.2014, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

- Premesso ciò, il Consorzio attore chiedeva:

1) in via principale, accertarsi e dichiararsi che il Consorzio Polieco era obbligatorio fin dalla sua costituzione ed anche con riferimento all'art. 234 D.Lgs. n. 152/06, nel testo modificato dal D.Lgs. 4/08; nonché accertarsi e dichiararsi che la [REDACTED] per la tipologia dei beni prodotti, era obbligata a partecipare al Consorzio Polieco e, per l'effetto, condannarsi la predetta a corrispondere il contributo ambientale;

2) in via subordinata ed alternativa, qualora si ritenesse di dover interpretare l'art. 10 del DL 355/03, convertito nella L. 47/04, nel senso di escludere la obbligatorietà del Consorzio, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, attesa la violazione degli artt. 3, 41, 9, 117 e 77 Cost.;

3) in via subordinata ed alternativa, rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'UE per l'evidente contrasto tra la normativa statale e quella comunitaria.

^^^

- Si costituiva in giudizio la [REDACTED] la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, attesa la mancata specificazione delle ragioni di diritto della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, avendo la società esponente esercitato legittimamente il recesso dal Consorzio, con propria comunicazione del 7.7.06, attesa la perdita dei requisiti di obbligatoria permanenza. Sollevava, altresì, eccezione di incostituzionalità dell'art. 48 D.Lgs. 22/97, laddove prevedeva l'obbligatorietà di adesione al Consorzio Polieco.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Le domande attoree sono fondate, nei limiti di seguito esposti.

Appare, innanzitutto, opportuna la ricostruzione dell'evoluzione della disciplina legale relativa all'obbligatorietà della partecipazione degli operatori del settore al Consorzio oggi attore.

L'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 prevedeva che, al fine di ridurre il flusso di rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, "è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" (primo comma), avente personalità giuridica di diritto di privato e retto da statuto approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria (ottavo comma) e che "al consorzio partecipano" i soggetti espressamente indicati nello stesso articolo (secondo comma).

Dalla partecipazione al consorzio erano esclusi i produttori e commercianti degli imballaggi indicati nel precedente art. 35, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché dei beni per uso domestico espressamente qualificati come "durevoli" dal precedente art. 44 (primo comma).

Tale consorzio aveva finalità ed oggetto specificamente indicati dalla legge (terzo

Come opportunamente rilevato in numerose pronunce di questa sezione del Tribunale di Roma, gli imprenditori del settore sono stati, dunque, obbligati a partecipare al Consorzio Polieco non già dalla data della sua costituzione, bensì solo dal giorno di entrata in vigore della citata legge n. 93 del 2001: tale termine, peraltro, è stato prorogato, una prima volta, sino al 31 ottobre 2001 (dall'art.1 d.l. 16 luglio 2001) ed, una seconda volta, sino al 31 marzo 2004 (dall'art. 10 del d.l. 24 dicembre 2003 n. 355).

Non si ignora che con talune pronunce di questo Tribunale (cfr. 12413/06, 20547/06, 56697/07) si è ritenuto che: la L. 93/2001 si sarebbe solo limitata ad introdurre sanzioni amministrative a contenuto pecuniario per il caso di inadempimento degli imprenditori - associati per legge a tale consorzio - agli obblighi di contribuzione previsti dalla legge e dallo statuto di Polieco; sull'esistenza di tale obbligazione di fonte legale di partecipazione al consorzio degli imprenditori indicati dal citato decreto legislativo non avrebbe inciso il precetto contenuto nell'art. 10 del d.l. n. 355, convertito con legge n. 47 del 2004, secondo cui "la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6 *ter*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quinquies*, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi", in quanto tale disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese che abbiano iniziato la loro attività prima del 1999 senza pagare a Polieco i contributi associativi, non anche nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'obbligo legale di partecipazione allo stesso consorzio delle imprese che svolgono le attività indicate nel decreto n. 22 e di corrispondere allo stesso consorzio i contributi di funzionamento dallo stesso determinati e che i consorziati per legge sono tenuti a pagare in base a deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per gli stessi vincolanti (quanto all'obbligo di contribuzione, art. 48, quinto comma, lett. b) e sesto comma, D.lgs. n. 22/1997; artt. 7, terzo comma, lett. b), 11, primo comma, lett. a) statuto Polieco).

^^^^^

3 – Tuttavia, il predetto orientamento non appare pienamente condivisibile.

In primo luogo si osserva che laddove, nel d.lgs. 22/1997 (oggi espressamente abrogato, come si dirà meglio in prosieguo), il legislatore volle distinguere i termini di decorrenza dell'obbligo di partecipazione ad un consorzio obbligatorio (con conseguente obbligo al pagamento dei relativi contributi) da quelli di applicabilità delle sanzioni per il mancato adempimento all'obbligo di partecipazione ebbe a farlo espressamente: si veda l'art. 54 primo comma, che analogamente prevedeva: "i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 38 comma 2 (vale a dire all'obbligo di partecipazione al Consorzio Nazionale Imballaggi -CONAI di cui all'art. 41) entro il 31.12.1998 (termine poi prorogato al 28.2.1999 dal D.L. 28.12.1998 n.452 convertito con L. 22.2.1999 n. 35) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI", ma aggiungeva espressamente "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi"; si veda inoltre l'art. 38 ottavo comma del D. Lgs.

Polieco), possono, in alternativa, organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordo con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate (comma 7).

Ebbene, si osserva che in base all'art. 266, sesto comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli artt. 48, comma 2, e 51, comma 6 *ter*, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo art. 51, commi sei *bis*, sei *ter* e sei *quinqüies*, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31.3.2004", in tal modo definitivamente escludendo l'obbligatorietà della partecipazione al Polieco e, quindi, della relativa contribuzione, anche per il periodo successivo all'ultimo differimento di cui si è parlato sopra.

^^^^^

5 - Ulteriore tappa dell'evoluzione legislativa, che ha interessato la materia in argomento, è costituita dall'entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha modificato alcune norme di cui al codice dell'ambiente.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 comma 30 *septies* del d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il primo comma dell'art. 234 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che, "al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e d), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231".

Il terzo comma della richiamata disposizione, poi, dispone che il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa (e, cioè, il Consorzio Polieco), ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.

Tuttavia, gli operatori (ovvero i produttori e gli importatori di beni in polietilene, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene ed i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene; comma 4) che non provvedano ai sensi del primo comma dell'art. 234 ad aderire al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (ossia il Consorzio Polieco) possono, in alternativa, organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo

- a) **DICHIARA** che, fino all'entrata in vigore dell'art. 2 comma 30 *septies* del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la [REDACTED] non era obbligata a partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - POLIECO;
- b) **DICHIARA** che, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2 comma 30 *septies* del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la [REDACTED] è, allo stato, obbligata a partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Polieco e ad adempiere a tutti gli oneri ed obblighi del socio;
- c) **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Così deciso in Roma, il 22.7.2014

Il Giudice

Dr.ssa [REDACTED]

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)